



COMUNE DI OPI



PROT. 138 Data: 13.01.2025

ORDINANZA CONTINGIBILE E URGENTE N. 2 DEL 13.01.2025

OGGETTO: INTERRAMENTO CARCASSE ANIMALI.

IL SINDACO

PREMESSO che l'art. 50 comma 4 del D.lgs. n. 267/2000 (T.U.E.L.) stabilisce che il Sindaco esercita le altre funzioni attribuitegli quale autorità nelle materie previste da specifiche disposizioni di legge e il comma 5 prevede che in particolare, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili ed urgenti sono adottate dal Sindaco quale rappresentante della Comunità Locale;

VISTA la nota del Servizio Veterinario prot. n. 650525/2025 del 13.01.2025 nella quale si comunica che il giorno 13 del mese di gennaio 2025 presso l'azienda della Sig.ra Sgammotta Gaetana sita in via/loc Colle Ciglio di codesto Comune sono morti a seguito di causa accidentale n. 1 animali – Cavallo con microchip 380271006112940;

VISTO il Regolamento CE 1069/2009 recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale;

RILEVATO che ai sensi di quanto previsto dall'art. 8, punto b), lett.ii, la carcassa del suddetto animale contiene "materiale specifico BSE" e dovrà, pertanto, essere smaltita secondo le modalità dell'art.12 del suddetto Regolamento CE;

CONSIDERATO che ricorrono le condizioni di cui all'art. 19, comma 32, del citato Regolamento CE, relative alle deroghe previste per lo smaltimento dei sottoprodotti di origine animale e che il territorio comunale può, secondo la definizione di cui all'art. 3, punto 23, essere considerato come "zona isolata";

ACCERTATO che il terreno in località Colle Ciglio di questo comune, di cui al foglio n. 14, part. 29 risulta idoneo e garantisce l'assenza di rischio di contaminazione delle falde freatiche e di danni all'ambiente;

ORDINA

Ai sensi di quanto disposto all'art. 10, punto e) del D.P.R. 320/54 (Regolamento di Polizia Veterinaria) e del Reg. CE 1069/2009, la distruzione della carcassa dell'animale appartenente alla ditta di Sgammotta Gaetana specie cavallo con microchip n.380271006112940, mediante sotterramento da effettuare nel terreno precedentemente indicato, ad una profondità sufficiente (almeno 2 mt.) necessaria ad impedire a carnivori di accedervi, con cospargimento delle carcasse, prima che questa vengano ricoperte, di abbondante disinfettante (ipoclorito di sodio al 2% o calce idrata).

La Polizia Locale di questo comune redigerà verbale di avvenuta distruzione in conformità alle disposizioni richiamate.

DISPONE

Che la presente ordinanza venga divulgata mediante pubblicazione all'Albo Pretorio online del Comune di Opi per 15 giorni;

Copia della presente Ordinanza sia notificata alla Sig.ra Sgammotta Gaetana e trasmessa alla A.S.L. 1 Dipartimento di Prevenzione-Servizi Veterinari, Igiene degli Allevamenti e delle Produzioni Zootecniche di Castel di Sangro (AQ)

AVVERTE

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso di chiunque vi abbia interesse:

entro 60 giorni dalla pubblicazione o notificazione, al Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.) competente per territorio, nei termini e nei modi previsti dalla Legge n. 1034/1971;

entro 120 giorni dalla pubblicazione o notificazione, al Presidente della Repubblica, nei termini e nei modi previsti dal D.P.R. n. 1199/1971.

Comune di Opi, lì 13.01.2025

IL SINDACO
Dott. Antonio Di Santo